

Al Presidente del Consiglio del Municipio IV
Brizzi Francesco
protocollo.mun05@pec.comune.roma.it

E Componenti Commissione Ambiente
Presidente: Nastrucci Claudia
Vicepresidente Vicario: Santoro Roberto
Vicepresidente: Pugliese Katherina
Commissari: Picca Paolo Maria; Fulciniti Rosalba;
Fisher Ettore; Corrado Nicolò; Bacchetti Dino

E Componenti Commissione Assetto del Territorio
Presidente: Giacomozzi Federico
Vicepresidente Vicario: Tiribocchi Fabrizia
Vicepresidente: Ottaviano Giovanni
Commissari: Bovio Annunziata; Nastrucci Claudia
Milano Domenico; Umberti Massimiliano; Bacchetti Dino

E p.c. all'Ente RomaNatura
romanatura@regione.lazio.legalmail.it
Presidente: Gubbiotti Maurizio
presidente.romanatura@regione.lazio.it

Oggetto: Osservazioni riguardanti la Deliberazione n. 21/2018 della Giunta del Municipio Roma IV - MEMORIA

I cittadini riuniti nella "Rete per Aguzzano" intendono sottoporre all'attenzione della Commissione Ambiente e Commissione Assetto del Territorio del Municipio Roma IV, convocate in seduta congiunta il 7/2/2019 (rif. n. prot. 13013 del 08/01/2019) e all'attenzione dell'ente RomaNatura - ente gestore del Parco Regionale Urbano di Aguzzano di cui fa parte l'immobile denominato Casale Alba 1 - le seguenti osservazioni riguardanti la Deliberazione n. 21/2018 della Giunta del Municipio Roma IV ("Concessione Casale Alba 1") per contribuire ad un esame obiettivo circa l'opportunità di proseguire ovvero interrompere l'iter approvativo.

A) Incoerenza della Deliberazione n. 21/2018 con il Piano di Assetto del PRU Aguzzano.

- Il Piano d'Assetto del Parco Regionale Urbano di Aguzzano, istituito con L.R. n. 55 dell'8/8/1989 e adottato con D.C.C. n.74 del 15/3/1991, è allo stato attuale vigente. Il Piano costituisce il principale strumento di governo del territorio dell'area naturale protetta, come stabilito dalla legge n. 394 del 1991, Art. 25, comma 2, secondo il quale il Piano dell'area protetta regionale, con valore anche di piano paesistico e urbanistico, "sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello".
- I Criteri Informatori del Piano del parco sono finalizzati al raggiungimento di quattro obiettivi specifici: a) *la salvaguardia e la valorizzazione degli aspetti storici, naturalistici ed ambientali (...); b) il soddisfacimento della domanda di aree a verde pubblico (...); c) la realizzazione di strutture culturali e sociali (...); d) la riorganizzazione e riqualificazione del paesaggio (...).*
- Tutte le norme e le variazioni di legge successive alla L.R. 55/89 non modificano il Piano d'Assetto, come espressamente indicato nel PTPR 2007: Art. 37 "Protezione dei parchi e delle riserve naturali", punto 8. "Sono fatti salvi i piani d'assetto approvati alla data di pubblicazione dell'adozione del PTPR di seguito elencati: a) Parco regionale urbano di Aguzzano Del. C.C. n. 74 del 15/03/91 (...)"

- La gestione e controllo del PRU Aguzzano è affidata ad un “*unico ente*” denominato RomaNatura (Art.40 L.R. 29 del 6/10/1997). Inoltre l’Art.1 della L.R.29/1997 stabilisce che “*La Regione garantisce e promuove, in maniera unitaria ed in forma coordinata con lo Stato e gli enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche, geomorfologiche, paleontologiche e vegetazionali che, assieme agli elementi antropici ad esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.(...)*”.
- Lo Statuto dell’Ente RomaNatura (Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 014 del 07/06/2018 – Approvazione nuovo Statuto dell’Ente Regionale RomaNatura) tra i molteplici compiti indica i seguenti: “*c) individuare i criteri di compatibilità per la valutazione di opere e interventi urbanistici di interesse nazionale, regionale e locale che interferiscano con l’area protetta; d) esercitare le competenze attribuitegli dalla normativa vigente in materia, sulle attività di trasformazione ambientale, territoriale ed urbanistica, attraverso il rilascio di nulla osta, pareri o altri atti di assenso anche mediante gli strumenti di snellimento delle procedure previsti dalla normativa nazionale e regionale*”.
- Le Norme Tecniche di Attuazione (“Piano Attuativo”) riguardo l’uso dei casali storici (i tre casali denominati “A.L.B.A.1”, “A.L.B.A.2”, “A.L.B.A.3” e il “Casale Nuovo di Aguzzano”) prescrivono:

Art.4 - Ambiti di tutela. “*(...) All’interno della zona di riserva orientata è consentita la riutilizzazione dei casali e dei manufatti annessi per usi di carattere culturale-espositivo, informativo, didattico e per il ristoro (...). Nell’elab. 9b è individuato con apposito perimetro un ambito di attuazione unitaria nel quale, essendo le opere previste dal Piano, sia nella zona di riserva orientata che nell’area di fruizione pubblica, strettamente connesse, gli interventi attuativi dovranno essere progettati e realizzati unitariamente.*

(N.B.: tale perimetro include i casali “A.L.B.A.1”, “A.L.B.A.2” e il “Casale Nuovo di Aguzzano”, oltre alle aree verdi adiacenti).

Art.5 - Attrezzature per la fruizione. “*Il Piano attuativo individua le attrezzature consentite nelle aree di riserva orientata, all’interno dei manufatti esistenti (...). Dette attrezzature, riportate nell’elab. 9b sono: a) Attrezzature di carattere informativo-didattico (CD). b) Attrezzature di carattere culturale-didattico comprensive del Centro Musicale (CM) e del Centro Teatrale (CT). c) Attrezzature di carattere espositivo-museale (CE), comprensive del Museo storico della Valle dell’Aniene. (...) d) Attrezzature per lo sport (S) (...). e) Attrezzature per il ristoro (R). Tali attrezzature riguardano piccoli esercizi per la distribuzione dei cibi, bevande ed altri generi di ristoro (...). Le destinazioni d’uso previste nell’elab. 9b per ciascun casale e manufatto esistente non sono prescrittive; eventuali modifiche, nell’ambito delle destinazioni d’uso già individuate nelle presenti norme e nell’elab. 9b potranno essere apportate, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico, qualora fosse necessario per migliorare la funzionalità e la gestione del Parco. (...)*

Art.7 - Prescrizioni per l’attuazione – Caratteri morfologici. (...). *u) Edifici di interesse architettonico e tipologico da riutilizzare. Il Piano attuativo individua nell’elab. 11a gli edifici che dovranno essere destinati ad accogliere attività e funzioni finalizzate alla fruizione e gestione del Parco (...).*

- Dall’esame del Piano di Assetto non si evince che nel PRU Aguzzano e nei casali storici ivi ubicati siano in qualsivoglia modo contemplate le funzioni di “*orientamento al lavoro*”, “*formazione*”, “*inserimento lavorativo*”, “*corsi di formazione e laboratori legati alla produzione della pizza*”, finalità esplicitamente richiamate dalla proposta di concessione del casale Alba 1 formulata dalla Giunta del Municipio Roma IV, né vengono indicati studi o analisi tali da giustificare la priorità del tema “*pizza*” nel contesto territoriale e sociale relativo al parco di Aguzzano. Tali finalità peraltro risulterebbero del tutto incoerenti con i criteri di “*miglioramento della funzionalità e gestione del Parco*” che potrebbero eventualmente giustificare “*modifiche, nell’ambito delle destinazioni d’uso già individuate*”, tali da richiedere un pronunciamento dell’Ente gestore.
- Dall’esame del Piano d’Assetto non si evince, altresì, alcun criterio tale da giustificare l’affermazione contenuta nella Deliberazione 21/2018, secondo cui: “*La caratteristica di fabbricato rurale dell’immobile lo rende particolarmente idoneo alla promozione della socializzazione e della cultura alimentare biologica*”.
- La proposta di concessione del Casale Alba 1 non si inquadra in un disegno progettuale unitario e organico riguardante il Parco e i suoi casali, ma si caratterizza invece come un intervento *spot*, occasionale, non motivato da alcuna reale finalità di miglioramento gestionale, risultando pertanto contrario al principio sancito dal legislatore che prevede che nell’*ambito di attuazione unitaria* - ambito nel quale è ricompreso anche il casale A.L.B.A.1 - “*gli interventi attuativi dovranno essere progettati e realizzati unitariamente*”.

B) Incoerenza della Deliberazione n. 21/2018 con lo status di patrimonio indisponibile del casale A.L.B.A.1.

- Il casale A.L.B.A.1 è un immobile appartenente al patrimonio indisponibile di Roma Capitale (Dip. Patrimonio, Sviluppo, Valorizzazione – Roma Capitale: Beni ad Uso Istituzionale. Nov. 2016), così come definito dall'Art. 826 Cod. Civ.
- Gli immobili appartenenti al patrimonio indisponibile possono essere utilizzati direttamente dall'amministrazione per fini/attività istituzionali, ovvero dati in concessione tramite procedure di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parità di trattamento, ad enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali (D.L. 3 luglio 2017, n. 117, Art. 71: *“Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali (...)”*).
- La Deliberazione della Giunta Capitolina n. 219 del 23/07/2014 afferma che *“L'Amministrazione Comunale intende favorire il recupero di immobili che risultano attualmente inutilizzati e che, per lo stato di degrado in cui versano, necessitano di interventi di urgente ristrutturazione (...). Gli immobili individuati potranno essere messi a bando (...). Potranno formulare richiesta associazioni senza scopo di lucro (...)”*.
- La Delibera 21/2018 del Municipio IV prevede di *“concedere il Casale Alba 1 mediante bando a norma di legge per le concessioni di valorizzazione in favore di associazioni, enti o società disponibili all'adeguamento e ristrutturazione dell'immobile (...)”*. Ammette quindi tra i concessionari anche le “società”, cioè enti finalizzati alla realizzazione di utili. Tale concetto viene ulteriormente ribadito e rafforzato laddove si precisa che il bando dovrà *“prevedere un progetto di collaborazione tra attività imprenditoriale e istituzionale (...)”* denunciando con ciò la chiara intenzione di concedere il Casale Alba 1 ad un soggetto imprenditoriale. Ciò è in palese contrasto con il requisito di assenza di fini di lucro richiesto ai concessionari – enti del Terzo settore - di beni di patrimonio pubblico indisponibile.

C) Violazione Art. 2, comma 1 D.L. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

- La Deliberazione 21/2018 del Municipio IV indica come oggetto del bando di concessione del Casale Alba 1 la realizzazione di *“corsi di formazione e laboratori legati alla produzione della pizza”*. Successivamente si afferma che *“Il progetto dovrà contemplare la competenza nel settore descritto”*. La stretta specificità dell'oggetto del bando (*“produzione della pizza”*), peraltro incongrua con i temi generali richiamati, quali *“sostenibilità ambientale”, “cultura alimentare”, “rispetto della territorialità”*, nonché la richiesta di una competenza nel medesimo settore come requisito di ammissibilità al bando, configurano la violazione dell'Art. 2 del Codice dei contratti pubblici del 2006 (violazione di fondamentali principi in tema di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità), escludendo dalla possibilità di accedere al bando tutti quei soggetti che, pur operando nel settore della promozione culturale, della formazione e dell'inclusione sociale, ovvero nel settore della ristorazione o della produzione di cibi da asporto, non dispongono di competenze specifiche legate alla produzione della pizza.

In relazione a quanto sopra esposto e richiamato nei punti:

A) Incoerenza della Deliberazione n. 21/2018 con il Piano di Assetto del PRU Aguzzano;

B) Incoerenza della Deliberazione n. 21/2018 con lo status di patrimonio indisponibile del casale A.L.B.A.1;

C) Violazione Art. 2, comma 1 D.L. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

la “Rete per Aguzzano” chiede alle Istituzioni competenti:

- la sospensione della delibera in oggetto (Deliberazione n. 21/2018 della Giunta del Municipio Roma

IV);

- il superamento delle criticità emerse nella stesura della Delibera in oggetto ottemperando al Piano di Assetto del Parco Regionale Urbano di Aguzzano e nel rispetto dei vincoli di legge;
- la restituzione ad uso pubblico e ad attività di pubblico interesse del Casale A.L.B.A.1 con l'istituzione del previsto Centro Teatrale;
- la realizzazione del suddetto Centro Teatrale nel Casale A.L.B.A.1 con gestione diretta da parte del Municipio Roma IV (recupero dell'immobile e gestione attività), ovvero attraverso affidamento con bando pubblico a ente del Terzo settore, prevedendo la concessione del canone ridotto e lo scomputo delle opere di recupero;
- la costituzione di un tavolo permanente di consultazione tra le Istituzioni competenti e i cittadini organizzati in associazioni e comitati attivi per la tutela del parco di Aguzzano, con il fine di delineare le esigenze del territorio in merito alla definizione delle attività del Centro Teatrale nel Casale A.L.B.A.1.

Roma, 4 febbraio 2019

La Rete per Aguzzano:

ACRI Gente di Aguzzano
Associazione Brigade Verdi
Associazione Casale Podere Rosa
CoCoQui-Insieme per Aguzzano
Comitato di Quartiere Rebibbia
Comitato di Quartiere Kant Nomentana